

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **340/1985** (ECLI:IT:COST:1985:340)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **20/11/1985**; Decisione del **10/12/1985**

Deposito del **13/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11253**

Atti decisi:

N. 340

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 13 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 302 bis del 24 dicembre 1985.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61 e segg. del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Pretore di Susa nel procedimento

penale a carico di Bocchini Angelo ed altro iscritta al n. 1290 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Susa - con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 ss. cod. proc. pen., in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., censurando il fatto che non sia stata "prevista tra le cause di ricusazione o astensione la posizione del giudicante che ricopre per legge (come nella specie) la veste di direttore amministrativo di una casa mandamentale";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità della questione, dal momento che il Pretore non avrebbe motivato in alcun modo "la sua valutazione di non manifesta infondatezza", e concludendo comunque per il rigetto della questione medesima.

Considerato che le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato inducono la Corte a dichiarare manifestamente infondata, piuttosto che manifestamente inammissibile, l'impugnativa proposta dal giudice a quo; che infatti, in base alla costante giurisprudenza della Corte stessa, il nucleo del primo comma dell'art. 25 Cost. consiste nel principio di precostituzione del giudice, cioè nell'esigenza - già messa in luce dalla sentenza n. 29 del 1958 - che questi venga "istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie": il che non consente di desumerne che sia costituzionalmente necessario prevedere od imporre - per effetto di quel solo parametro - l'astensione o la ricusazione del Pretore, in quanto direttore amministrativo di una casa mandamentale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 ss. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono "tra le cause di ricusazione o astensione la posizione del giudicante che ricopre per legge la veste di direttore amministrativo di una casa mandamentale", sollevata dal Pretore di Susa, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.